

Comunicato stampa

Data:
2 novembre 2022

Embargo:
--

Contatto:
Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

La FINMA pubblica l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sottoposta a revisione parziale

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha sottoposto a revisione parziale l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Sulla scorta dei pareri espressi in sede di indagine conoscitiva, essa ha precisato il calcolo del valore soglia per le operazioni di cambio con valute virtuali. Inoltre, ha riconosciuto come standard minimo il Regolamento dell'OAD-ASA adeguato in seguito alla revisione delle basi normative.

La FINMA ha adeguato l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro al fine di tenere conto delle recenti revisioni della Legge sul riciclaggio di denaro e dell'Ordinanza del Consiglio federale sul riciclaggio di denaro. In seguito all'indagine conoscitiva condotta in merito alla revisione parziale (cfr. [Comunicato stampa](#)), viene ora pubblicata l'ordinanza definitiva. Inoltre, il Consiglio di amministrazione della FINMA ha riconosciuto come standard minimo il Regolamento dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni OAD-ASA, sottoposto a revisione nel medesimo intento. L'ordinanza e il Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Dall'indagine conoscitiva è emerso che, come proposto dalla FINMA, la verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto prevista per legge come pure la verifica periodica dell'attualità dei dati relativi ai clienti non devono essere concretizzate a livello di ordinanza. Permane invece in essere la disposizione secondo cui gli intermediari finanziari sono tenuti a disciplinare in una direttiva interna le modalità della verifica e dell'aggiornamento dei dati della clientela. Inoltre, l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro si applica anche ai sistemi di negoziazione che si basano sulla tecnologia di registro distribuito.

Alla FINMA sono pervenuti numerosi riscontri concernenti la precisazione del valore soglia per le operazioni con valute virtuali. Alla luce dei rischi e dei casi di abuso constatati nel recente passato, la FINMA si attiene al principio secondo cui occorre adottare misure tecniche per impedire che il valore soglia di 1000 franchi venga oltrepassato mediante transazioni legate fra di loro nell'arco di 30 giorni (e non solo di un giorno). Tale obbligo si applica tuttavia solo alle operazioni di cambio di valute virtuali in contanti o in altri mezzi di pagamento anonimi.